

Risposta dell'ABI al Documento di  
consultazione Consob

**“Equilibrio tra generi nella  
composizione degli organi  
sociali delle società quotate.  
Modifiche al regolamento  
emittenti” del 9 dicembre 2011**

Gennaio 2012

Si riportano di seguito le risposte dell'Associazione Bancaria Italiana al questionario predisposto dalla Consob nell'ambito della pubblica consultazione sullo schema di modifica al Regolamento Emittenti, onde attuare la delega contenuta nella legge n. 120/2011 relativa all'"Equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali delle società quotate"

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

\* \* \*

**Q1. Condividete la scelta di mantenere ampia autonomia agli statuti nel disciplinare le modalità con cui il rispetto criterio di riparto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF dovrà essere assicurato?**

Si condivide la scelta, peraltro testualmente indicata dalle norme del Tuf di cui la disciplina ipotizzata costituisce attuazione, atteso che sia per l'art. 147 *ter* comma 1 *ter* che per l'art. 148 comma 1 *bis* Tuf è rimesso allo statuto (o all'atto costitutivo) della società il compito di stabilire il criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Sotto questo profilo, il contenuto della delega regolamentare a Consob non poteva che rivestire natura tecnica e meramente attuativa delle previsioni della legge.

**Q2. Condividete la finalità di non imporre alle liste presentate dalle minoranze il rispetto dell'equilibrio tra generi, qualora presentino un numero limitato di candidati? Ritenete congruo a tal fine il criterio che esclude l'applicabilità delle norme in esame alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre? Ritenete possibile individuare altri criteri che meglio perseguano tale esigenza?**

Si condivide l'obiettivo generale di non rendere ingiustificatamente più oneroso il diritto di *voice* degli azionisti di minoranza nell'ambito del rinnovo degli organi sociali.

Peraltro, la *ratio* alla base della prospettata esenzione trova un limite nel caso di società con azionariato particolarmente frazionato e senza soci di controllo – *quali ad esempio le società cooperative* – ove, sino al momento dell'esito della votazione, tutte le liste presentate possono teoricamente rappresentare liste di minoranza e pertanto usufruire della proposta esenzione.

Ulteriori criticità potrebbero configurarsi nel caso di società che prevedono statutariamente:

- una composizione degli organi di amministrazione e controllo contenuta in termini numerici; in tal caso, infatti, potrebbero essere presentate diverse liste con un numero di candidati inferiore a tre e ciò, seppur nel

rispetto della proposta disciplina, potrebbe comportare l'impossibilità oggettiva di procedere alla nomina sulla base di tali liste rispettando l'equilibrio dei generi perseguito dalla norma in esame;

- un'ampia presenza delle minoranze negli organi sociali (che può addirittura arrivare, con il metodo dei quozienti e senza limitazione al numero di liste che possono essere rappresentate, a poco meno della metà dei componenti l'organo). Anche in tal caso potrebbero essere presentate diverse liste di minoranza (se non tutte) con meno di tre candidati, ed esentando tali liste dalla normativa in parola si rischia di imporre unicamente alla lista di maggioranza la necessaria presenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Infine, in linea generale, si ritiene che il criterio dell'equilibrio tra i generi sia dalla stessa legge configurato non già come un onere, ma come un pre-requisito di ciascuna lista presentata.

Conseguentemente, il criterio non appare derogabile in sede di disciplina secondaria, anche perché funzionale a consentire alla società di istituire un efficiente meccanismo di elezione e di estrazione dei singoli componenti l'organo che rispetti il dettato del Tuf.

Alla luce di quanto sopra indicato, la soluzione di non imporre il criterio in esame alle liste di minoranza che presentino un numero di candidati inferiore a tre non appare condivisibile, anche considerato che nell'applicazione pratica di tale soluzione si potrebbero verificare situazioni che andrebbero in senso opposto alle intenzioni che sono alla base della disposizione.

**Q3. Condividete quanto previsto in merito alle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato?**

Il testo della disciplina in consultazione si limita a prevedere che sia sempre lo statuto ad individuare le modalità di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi. La disposizione appare condivisibile, atteso che il rispetto del criterio di riparto tra generi deve, nello spirito della legge, permanere durante tutto il mandato.

**Q4. Condividete la previsione di cui al comma 2, lett. c), anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2449, comma 4, c.c.?**

Non si hanno osservazioni.

**Q5. Condividete la previsione relativa all'arrotondamento all'unità superiore del numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato?**

L'arrotondamento all'unità superiore appare condivisibile nonchè necessario nel caso in cui lo statuto preveda la quota minima riservata al genere meno rappresentato.

Peraltro la previsione costituisce un automatismo che rischia di condizionare impropriamente e non necessariamente la formulazione del meccanismo statutario di elezione (e ciò qualora lo statuto preveda quote superiori al minimo).

Si ritiene preferibile lasciare la decisione relativa all'arrotondamento (all'unità superiore o inferiore) ai singoli statuti, fermo restando ovviamente che la disciplina dovrà assicurare il rispetto del numero minimo di componenti il genere meno rappresentato previsto dalla legge.

**Q6. Condividete quanto espresso in merito all'applicazione delle previsioni artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis alle società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo?**

Nelle ipotesi di *staggered board*, appare opportuno rinviare unicamente alla disciplina statutaria, fermo restando che essa dovrà assicurare il rispetto del numero minimo di componenti il genere meno rappresentato previsto dalla legge, con riferimento all'organo amministrativo tempo per tempo in carica.

**Q7. Ritenete che ci possano essere degli elementi di criticità nell'applicazione della disciplina agli organi di controllo, e in particolare al caso di dimissioni prima della scadenza del mandato?**

Vi potrebbero essere criticità nell'ipotesi in cui, per reintegrare l'equilibrio tra generi, siano necessarie le dimissioni di un componente l'organo di controllo e costui non provveda. In questo caso, la sanzione – che ai sensi della legge colpisce la società e non i singoli soggetti responsabili dell'irregolare composizione dell'organo – potrebbe risultare iniqua.

Si auspica che nella versione definitiva della disciplina Consob possa introdurre idonei correttivi all'eventualità ora indicata.